

territorio vestro an ne et si ipsis intendunt offendere pro tempore presenti et futuro in rebus nec personis, quare nisi pro vobis remaneat, sumus contenti antiquam amicitiam retinere et in ipsam perseverare. Alias nundum derelicti provideremus factis nostris, salvum quod Communis noster juxta predicta conservabuntur illesi. Registratum, etc. Datum Albinghane die XIII martii.

Lodixius Paganus in jure civili licentiatus Judex et Consules et Officium Provisionis Albinghane.

ALDO AGOSTO

LA DUPLICE REDAZIONE DI UN DOCUMENTO COLOMBIANO

L'atto rogato in Genova l'11 ottobre 1496 dal notaio Giov. Battista Peloso, nel quale si dichiara che Giovanni Colombo di Quinto del fu Antonio si recherà in Spagna *ad inveniendum Dominum Christoforum de Columbo, Armiratum Regis Ispanie*, dividendo la spesa che sosterrà per tale viaggio con i suoi fratelli Matteo ed Amighetto, è giustamente considerato uno tra i più importanti documenti colombiani genovesi, in quanto prova l'identità del grande Navigatore con il Cristoforo Colombo lanaiolo e commerciante assieme al padre in Genova⁽¹⁾.

Ricordiamo infatti che i tre fratelli Giovanni, Matteo ed Amighetto erano cugini in primo grado dell'Ammiraglio, in quanto figli di Antonio, fratello del di lui padre Domenico. Lo Scopritore era tornato da qualche mese dal secondo viaggio atlantico ed i cugini furono certo attratti in Ispagna dall'enorme interesse destato dall'impresa, "per quelle speranze che in simili condizioni ognuno potrebbe ragionevolmente nutrire", come dice il Sanguineti⁽²⁾, ma forse anche "dal senso della necessità di offrire all'Ammiraglio, che aveva già superato dure prove, il concorso di persone sicure, a lui legate da vincoli di sangue e d'affetto", secondo il pensiero del Revelli⁽³⁾.

Di questo documento, attualmente conservato nella mostra permanente della Sala Colombiana dell'Archivio di Stato di Genova⁽⁴⁾, nel settembre del 1974 fu inaspettatamente ritrovata un'ulteriore stesura, in altra filza dello stesso notaio⁽⁵⁾.

Tale secondo esemplare non ha mancato di suscitare un certo interesse e curiosità da parte di qualche studioso, e conseguente formulazione di ipotesi, senza tuttavia tener conto della diplomatica dei documenti notarili medioevali ed in special modo di quelli genovesi, in riguardo alle modalità della loro redazione⁽⁶⁾.

Non ci sembra pertanto del tutto inutile fornire una spiegazione scientifica in merito, anche se certamente ovvia ai

diplomatisti del documento privato, tanto più in un momento come l'attuale, in cui la critica storica pare voler ridiscutere in campo colombiano ogni dato, pur talora con motivazioni che vanno al di là della metodologia positiva delle scienze ausiliarie della storia.

Ponendo a confronto le due redazioni di questo atto, notiamo innanzitutto, ancorché la mano del rogatario sia chiaramente la stessa, una diversità qualitativa di stesura, che nell'esemplare ultimamente scoperto si presenta eseguita tanto frettolosamente da renderne ardua la lettura anche al paleografo più esperto, ed un contenuto molto essenziale e conciso, con formule giuridiche del tutto acceterate; mentre l'esecuzione dell'esemplare già noto si distingue per una maggior accuratezza e chiarezza, oltre che per un contenuto più completo⁽⁷⁾.

La datazione e la citazione dei testi, nel protocollo finale, sono coincidenti nelle due stesure, ma in quella recentemente scoperta i testimoni, dopo la formulazione *presentibus testibus*, si trovano al nominativo, quasi lasciando intravedere la provvisorietà della stesura.

Risulta dunque che una di tali redazioni, pur contenendo in sé ogni elemento utile del negozio giuridico testimoniato, si presenta più rapida ed essenziale e senza la benché minima preoccupazione di riuscire intellegibile ad altri, se non al suo rogatario.

Ed è proprio quest'ultimo esemplare che per tali caratteristiche chiaramente si identifica con la prima minuta, abbozzata ed incompleta, dell'*instrumentum* notarile genovese, fin da quando il notaio, dalla prima metà del sec. XII, aveva raggiunta la "publica fides" e i suoi minutari contemporaneamente avevano acquisito valore giuridico.

Ricordiamo a tal proposito, come fu dimostrato definitivamente dal Costamagna nei suoi lavori sul notariato genovese, che l'iter di redazione dell'*instrumentum* era triplice; iniziando dalla *notula*, abbozzata ed imperfetta, si passava all'*imbreviatura* completa in ogni sua parte sia dal punto di vista del contenuto sia delle varie formule necessarie alla validità del negozio giuridico, per poi giungere infine alla stesura dello stesso "in publican formam", cioè del *mundum* in pergamena, da consegnarsi agli interessati, titolari dell'atto⁽⁸⁾.

Tanto le notule, quanto le imbreviature, venivano redatte e conservate in appositi registri, gli uni detti *manuali* e gli altri

cartulari.

Va ancora tenuto presente che ogni notaio a partire da una certa epoca aveva l'obbligo di conservare non solo le proprie imbreviature, alle quali era attribuito importante valore giuridico, da poter dar luogo alla stesura di un nuovo originale, ma anche le notule, ossia le prime minute degli atti, potendo queste assumere valore giuridico nel caso che fossero andate distrutte le relative imbreviature ed a certe condizioni, cioè che fossero complete dei dati essenziali⁽⁹⁾.

Nonostante ciò, dal pur cospicuo materiale notarile genovese scampato al tristemente famoso bombardamento navale del 1684, risulterebbe che i notai tardomedievali normalmente propendessero a distruggere le prime redazioni dei loro atti, una volta che fossero state trascritte e sviluppate nella forma dell'imbreviatura; ma anche, dal sec. XV in poi, a fondere in un'unica minuta la prima e la seconda redazione; e nello stesso tempo avevano inoltre cominciato ad abbandonare l'uso dei registri, adottando il sistema per loro più comodo della "filza" o "fogliazzo", cioè di fogli sciolti riuniti in mazzi e tenuti insieme da una cordicella che li trapassava e li legava⁽¹⁰⁾.

Tuttavia per meglio giustificare tale mentalità occorre considerare che i notai pensavano già a prestare attenzione all'"originalità" del documento, piuttosto che non alla sua "autenticità", naturalmente intese in stretto senso diplomatico.

Infatti per guardare all'originalità, occorre guardare sia alla diretta provenienza del documento dall'"autore" della documentazione sia contemporaneamente alla presenza nello stesso documento di tutti gli elementi di convalidazione, atti a conferirgli fede pubblica.

Nel caso di una prima redazione del documento, assumeva importanza la conservazione all'interno degli atti di un determinato ufficio o di una determinata persona investita di "publica auctoritas", quale era il notaio⁽¹¹⁾.

Pertanto a nostro parere il notaio Giov. Battista Peloso aveva conservato nelle sue filze, forse per una particolare precauzione, anche la prima stesura dell'atto 11 ottobre 1496, dove era nominato l'allora già celeberrimo Navigatore genovese, assunto in Spagna a grande dignità e sul quale avevano riposto speranze i suoi cugini Giovanni, Matteo e Amighetto.

Ai fini di una più chiara evidenza, in appendice la stesura abbreviata è stata posta per la prima.

Ma occorre ancora far presente che nella stessa notula del documento in questione, si trova la redazione abbreviata di un altro atto, redatto in pari data dal notaio, nel quale Giovanni Colombo del fu Antonio fece subito in appresso procura generale a sua moglie Bertonia, figlia del fu Giovanni de Figarolio, ed ai suoi fratelli Matteo e Amighetto, nonché ad un loro congiunto, Agostino Ferrario. Anche di questo atto è nota l'altra redazione più ampia e completa, che è collocata nella sequenza dei documenti colombiani, subito dopo⁽¹²⁾.

Il fatto che nella duplice notula la datazione sia unica e posta solo alla fine del documento di cui si è fin qui trattato⁽¹³⁾, fa supporre che con ogni probabilità prima fosse stata fatta la procura e quindi la divisione delle spese in parti uguali tra i fratelli, suggerendo in tal caso uno scambio nell'ordine cronologico di successione; anche se nella redazione separata dei due atti la diversa redazione è data da una numerazione antica, ma che potrebbe essere non coeva alla loro redazione.

Desideriamo tuttavia ancora concludere come ogni nuovo ritrovamento documentario genovese di interesse colombiano trovi sempre la sua giusta collocazione e perfetta armonia con tutto il corpus.

Note

(1) Archivio di Stato di Genova (A.S.G.), Sez. Notarile, Not. G. B. Peloso, filza 5. n. 775. Prima ediz. e commento in M. STAGLIENO, *Alcuni documenti intorno a C. Colombo ed alla sua famiglia*, in "Giornale Ligustico", Anno XIV, Genova, 1887, pp. 241-261 (p. 252-255 e 261); ediz. in "Raccolta Colombiana" Parte II. Vol. I Roma, 1896, doc. LXXXVIII; parz. trascr. e trad. in C. Colombo Genova, 1931, pp. 174-175; regesto in A. AGOSTO, *La Sala Colombiana dell'Archivio di Stato di Genova*, catalogo ragionato, 2^a ed., Genova, 1978, doc. 53.

(2) A. SANGUINETI, *C. Colombo*, 2^a ed., Genova, 1891, Appendice p. 293-294.

(3) P. REVELLI, *Mostra Colombiana Internazionale di Genova (1950-51)*, *Elenco illustrativo*, ivi, 1950, pp. 34-35.

(4) A. AGOSTO, cit.

(5) A.S.G., Not. G.B. Peloso, filza 6, n. 818 (doc. scoperto da P. Repetto).

(6) Si cfr. ad es. P. E. TAVIANI, *Rilevi sul concepimento della grande scoperta*, in "Atti del II Convegno Internazionale di Studi Colombiani" (1975), Genova, 1977, pp. 259-273 (p. 263); P. E. TAVIANI, *La genesi della grande scoperta*, Novara, 2 voll., vol. I, p. 23; ibid., ed. 1982, p. 217.

(7) Si vedano le due redazioni del documento poste in appendice.

(8) Si cfr. i lavori di G. COSTAMAGNA: *La triplice redazione dell'"instrumentum" genovese*, Genova, 1961, pp. 34 e segg.; *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, 1970, cap. II, pp. 71-72; *Corso di scritture notarili medioevali genovesi*, (dispense, anno accademico 1962-63) Archivio di Stato di Genova.

(9) G. COSTAMAGNA, *Corso di scritture notarili*, cit., infra. Esempi di duplice redazione si hanno ad es. in: A.S.G., Not. Corrado de Capriata, (anno 1259); Not. Rolandino di San Donato (anno 1277); Not. Corrado de Castello (anno 1307); Not. Angelino di Leone (anni 1316-17).

(10) G. COSTAMAGNA, *Il notaio...*, pp. 81 e 87. L'importanza del manuale viene attestata anche dopo la riforma costituzionale genovese del 1528 ed

oltre. All'inizio del sec. XVII si ha ancora una interessante disposizione legislativa che insiste sull'obbligatorietà dell'uso del manuale, ora sottoposto al controllo del Senato, facendo anche esplicita menzione della possibilità di estrarre l'*instrumentum in caso di perdita dei protocolli*. (A.S.G., *Grida in Archivio Segreto*, n. 1018, c. 243).

(11) G. COSTAMAGNA, *I concetti di autenticità e di originalità nella documentazione della Cancelleria genovese nel Medioevo*, in "Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter", Atti del "VI Congresso Internazionale per la Diplomatica", (Monaco, 1983), ivi, 1984, pp. 485-504.

(12) L'altra redazione è collocata: A.S.G., Not. G. B. Peloso, filza 5, n. 776; *Racc. Colombiana*, doc. LXXXVIII; *Sala Colombiana*, doc. 54.

(13) Si cfr. la nota 1.

APPENDICE — Le due redazioni del documento dell'11 ottobre 1496.

A.S.G. - Sezione Notarile, Not. G. B. Peloso, f. 6, n. 818.

In nomine Domini, amen. Johannes de Columbo, Matheus de Columbo et Amihetus de Columbo fratres, quondam Antonii, scientes dictum Johannem ire in Spaniam ad inveniendum Dominum Christofforum de Columbo dictum Armiratum regis Ispanie et omnes expensas fiendas per dictum Johannem, omnes teneatur solvere omnes expensas, pro tertia parte et si dictus Johannes recuperabit aliquam quantitatem peccunie pro inveniendi dictum Dominum Christofforum, partire debent pro tertia parte.

Renuncias, etc. Que omnia, etc. Sub pena, etc. Ratis, etc. Et proinde, etc.

Actum Janue, ad bancum mei notarii infrascripti, in platea Ponticeli. Anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto, indictione decima quarta secundum Janue cursum, die martis, undecima octobris post nonam. Presentibus testibus Franciscus Lardonus scurator pannorum quondam Antonii et Augustinus Baiochus lanerio quondam Baptiste.

A.S.G. - Sezione Notarile, Not. G. B. Peloso, f. 5, n. 775.

In nomine Domini, amen. Johannes de Columbo de Quinto, Matheus de Columbo et Amigetus de Columbo fratres, quondam Antonii scientes et cognoscentes dictum Johannem ire debeat Ispaniam ad inveniendum dominum Christofforum de Columbo armiratum regis Ispanie, et quascumque expensas per dictum Johannem fiendas causa inveniendi dictum dominum Christofforum omnes tres fratres superius nominatos esse debeant, et esse pro tertia parte, et eas expensas partire debeant pro tertia parte inter eos occaxione predicta; et si dictus Iohannes recuperabit aliquam quantitatem peccunie pro eundo ad dictum locum Ispanie pro inveniendi dictum dominum Christofforum, dictam quantitatem pecuniarum recuperandam per ipsum Iohannem partire debeat cum dictis Matheo et Amigheto per terciam partem, et sic restant de accordo.

Renunciantes etc., que omnia etc., sub pena dubli etc., ratis etc., et proinde etc.,

Actum Ianue, ad bancum mei notarii infrascripti, in platea Ponticeli, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto, inditione decima quarta secundum Ianue cursum, die martis, undecima octobris, post nonam; presentibus testibus Francisco Lardono scuratore pannorum, quondam Antonii, et Augustino Baiocho Lanerio, quondam Baptiste, ad premissa etc.,